

Premio Di Vagno sono individuati da un'apposita giuria costituita da sei componenti di cui:

a) il presidente della giuria, nominato con proprio decreto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo tra studiosi di chiara fama di scienze politiche;

b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e uno della Presidenza della regione Puglia;

c) tre studiosi di chiara fama di storia contemporanea, nominati con proprio decreto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2015 e di 40.000 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1092):

Presentato dal deputato Distaso e altri il 29 maggio 2013.

Assegnato alla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 19 luglio 2013, con pareri delle Commissioni I (affari costituzionali), V (bilancio) e Questioni regionali.

Esaminato dalla VII Commissione, in sede referente, il 17 settembre 2013; il 6 e 28 novembre 2013; l'8, 14 e 23 gennaio 2014; l'11 febbraio 2014; il 4, 5 e 25 marzo 2014.

Esaminato in Aula il 14 luglio 2014, approvato il 16 luglio 2014.

Senato della Repubblica (atto n. 1569):

Assegnato alla 7ª Commissione (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 4 settembre 2014, con pareri delle Commissioni 1ª (affari costituzionali), 5ª (bilancio) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª Commissione, in sede referente, il 18 e 24 settembre 2014; il 1º, 8, 14 e 28 ottobre 2014.

Esaminato in Aula il 20 novembre 2014 ed approvato con modificazioni il 25 novembre 2014.

Camera dei deputati (atto n. 1092 - B):

Assegnato alla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 30 novembre 2014, con pareri delle Commissioni I (affari costituzionali), V (bilancio).

Esaminato dalla VII Commissione, in sede referente, il 17 dicembre 2014; l'8 e 14 gennaio 2015; il 4 febbraio 2015.

Esaminato in Aula il 3 giugno 2015 ed approvato definitivamente il 4 giugno 2015.

15G00100

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 maggio 2015, n. 87.

Regolamento concernente modifiche al decreto 6 luglio 2010, n. 167, in materia di disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18;

Vista la citata legge 3 marzo 2009, n. 18, ed in particolare l'articolo 3, comma 3, il quale prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 luglio 2010, n. 167, che adotta il Regolamento recante disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3, della citata legge 3 marzo 2009, n. 18;

Considerato che in data 22 ottobre 2013 il suddetto Osservatorio ha terminato il proprio mandato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della richiamata legge n. 18 del 3 marzo 2009;



Visto il decreto del Consiglio dei ministri 9 settembre 2013, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 2013, fg. 106, reg 8, che ha stabilito la proroga della durata dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di ulteriori tre anni;

Vista la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» che all'articolo 21, comma 1, ha disposto la soppressione dell'INPDAP dal 1° gennaio 2012, con attribuzione delle relative funzioni all'INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;

Considerata l'opportunità di riservare una posizione all'interno del citato Osservatorio all'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), quale componente effettivo;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 19 marzo 2015;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, con nota n. 1749 del 9 aprile 2015;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *f*), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 luglio 2010, n. 167, la parola «INPDAP» è sostituita dalla parola «INAIL».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 maggio 2015

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
POLETTI

*Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione*
MADIA

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 2962

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

Il testo del decreto interministeriale 6 luglio 2010, n. 167 (Regolamento recante disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2010, n. 236.

Si riporta l'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità):

«Art. 3. Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui all'articolo 1, nonché dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato «Osservatorio».

2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I componenti dell'Osservatorio sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità. L'Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità, designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in numero non superiore a cinque.

4. L'Osservatorio dura in carica tre anni. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata, per un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani;

b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;

c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;



d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all' articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo;

e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

6. Al funzionamento dell'Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. All' articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: «entro il 15 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni due anni, entro il 15 aprile».

Note alle premesse:

Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

“Art. 17. Regolamenti.

(Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.”

Il testo della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

Per il testo dell'articolo 3 della citata legge, n. 18 del 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 marzo 2009, n. 61, si veda nella nota al titolo.

Si riporta l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici):

“Art. 21. Soppressione enti e organismi

1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione.”

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della citata legge, n. 167 del 2010, come modificato dal presente regolamento:

“Art. 2. Composizione

1. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o dal Sottosegretario di Stato delegato ed è composto dai seguenti membri effettivi:

a) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni:

- 1) Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- 2) Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- 3) Dipartimento per le politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- 4) Ministero degli affari esteri;
- 5) Ministero dell'economia e delle finanze;
- 6) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

7) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

8) Ministero della salute;

9) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) due rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI);

d) un rappresentante indicato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);

e) un rappresentante dell'INPS;

f) un rappresentante dell'INAIL;

g) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

h) un rappresentante per ciascuna delle confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL;

i) un rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana;

l) quattordici rappresentanti delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, da individuarsi con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

m) due rappresentanti di organizzazioni del terzo settore che operano nel campo della disabilità, da individuarsi con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

n) tre esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.”

15G00108

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 giugno 2015, n. 88.

Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, che prevede che il Ministro della giustizia adotti un regolamento per disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale;

Visto l'articolo 168-bis, terzo comma, codice penale che subordina la concessione della messa alla prova alla prestazione di lavoro di pubblica utilità;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 9 ottobre 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con nota del 31 ottobre 2014;

